



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 46 DATA COMUNICATO 01/10/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	939
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	940

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua riunione del **01 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 5042/1176pfi25-26/PM/fm del 04.09.2026.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Matteo GRANOCCHIA;
- Soc. Nuova Alba A R.L.

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Matteo GRANOCCHIA nonché la Società Nuova Alba A R.L. per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 01/10/2026 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Riccardo Vantaggi giuste procure speciali in atti rilasciate dal Sig. Matteo GRANOCCHIA nonché dalla Società Nuova Alba A R.L., i quali danno concordemente atto dell'avvenuta definizione del deferimento come da relativi verbali che producono.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico dei deferiti ai sensi dell'Art. 127 CGS (patteggiamento), mediante il quale il Sig. Matteo GRANOCCHIA e la Società Nuova Alba A R.L. nonché il rappresentante della Procura hanno concordato le seguenti sanzioni:

- al Sig. Matteo GRANOCCHIA due mesi di inibizione;
- alla Società Nuova Alba A R.L. €. 400,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 127 CGS, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni concordate tra le parti, ne dichiara l'efficacia e per l'effetto applica:

- **Al Sig. Matteo GRANOCCHIA due mesi di inibizione;**
- **Alla Società Nuova Alba A R.L. l'ammenda di €. 400,00.**

Così deciso in Perugia il 01 ottobre 2026.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 01 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **NARNESE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA NARNESE CALCIO – ATLETICO BMG, DISPUTATASI A NARNI IL 20.09.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 40 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.09.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CONFESSORE LORENZO PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **01.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Confessore Lorenzo, precisando essere stato detto calciatore ad assumere per primo un atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari subito dopo il goal del pareggio segnato dalla Narnese.

Ciò posto, questa Corte ritiene non sussistente la provocazione prospettata dal reclamante così come emergente dalle riprese televisive, in quanto sulla base delle precisazioni del Direttore di gara, come detto, risulta essere stato proprio il Confessore ad assumere per primo un atteggiamento provocatorio che ha poi determinato un principio di rissa tra i vari giocatori.

La sanzione erogata dal G.S. appare dunque congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 01 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **SAN LUCA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA GRIFO CANNARA – SAN LUCA CALCIO, DISPUTATASI A CANNARA IL 12.09.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.09.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FERMANELLI FRANCESCO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **01.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali e all'esito dell'audizione dell'Arbitro è emerso che il calciatore Fermanelli Francesco è stato espulso per aver spintonato un avversario; dopo la notifica dell'espulsione, ha protestato nei confronti del Direttore di gara avvicinandosi a lui e appoggiandogli le mani sul petto.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto della condotta complessivamente tenuta dal Fermanelli, la Corte ritiene che la squalifica possa essere ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Francesco Fermanelli a cinque giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 01 OTTOBRE 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace